



COMUNE di
BORGHETTO LODIGIANO
Provincia di Lodi

AVVISO I.M.U. 2019

SI COMUNICA CHE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'I.M.U. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 E' FISSATO PER IL GIORNO **LUNEDI' 17 GIUGNO 2019**.

SONO CONFERMATI IMMOBILI ESENTI:

- LE ABITAZIONI PRINCIPALI (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 E A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7),
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 COMMA 3-BIS del d.l. n.557/93.
- I terreni **agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.**

Per I TERRENI AGRICOLI (ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali in quanto esenti dal pagamento dell'IMU), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i possessori di terreni agricoli che rientrano nell'esenzione IMU, dovranno presentare la dichiarazione di variazione IMU entro il 30/6/2020.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO – 50% dell'imposta

Per gli immobili soggetti all'imposta, il versamento dell'acconto deve essere effettuato **entro il 17 giugno 2019** utilizzando il modello F24 o, in alternativa, il bollettino di conto corrente postale dedicato all'IMU da reperire presso l'ufficio postale.

Il Consiglio Comunale con delibera n.10 del 18.02.2019 ha approvato le seguenti aliquote per l'anno 2019:

	Aliquota (per mille)	NOTE SCADENZA ACCONTO
Abitazioni, pertinenze e assimilati		
Abitazioni principale e pertinenza di tipo signorile, ville, ecc. di pregio (Cat. A/1, A/8 e A/9)	6,00	ENTRO IL 17/6/2019 Codice Tributo 3912
Unità immobiliari, ad esclusione di quelle classificate nelle categoria A/1 A/8 A/9, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) a condizione che: - il contratto sia in forma scritta che verbale venga registrato; - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.	10,60	ENTRO IL 17/6/2019 Codice Tributo 3918 L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita è ridotta al 50%. Ai fini della fruizione del beneficio i contribuenti interessati dovranno presentare la dichiarazione di variazione IMU (su modello ministeriale presente sul sito del comune) entro il 30/06/2020.
Altri immobili		
ALTRI FABBRICATI	10,60	ENTRO IL 17/6/2019 Codice Tributo 3918
AREE FABBRICABILI	10,00	ENTRO IL 17/6/2019 Codice Tributo 3916
TERRENI	10,60	ENTRO IL 17/6/2019 Codice Tributo 3914
FABBRICATI cat.D	7,60 3,00	ENTRO IL 17/6/2019 PAGAMENTO ALLO STATO CODICE 3925 PAGAMENTO AL COMUNE CODICE 3930
FABBRICATI RURALI		
Sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali ad uso abitativo , secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni. Mentre, sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti dall'art. comma 3 bis, del D.L. 557/93 convertito nella L. 133/94		

CODICE COMUNE PER VERSAMENTO A995

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ornella GAETANO)